

Novità fiscali del 13 novembre 2008: Reverse charge nel settore edile: chiarimenti su contratto di global service e di franchising; CUD 2009 definitivo: tutte le novità; esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell'imprenditore

Publicato il 13 novembre 2008

cud 2009 definitivo pronto in anticipo; esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale; reverse charge nel settore edile: chiarimenti su contratto di global service e di franchising; brevi fiscali

Indice:

- 1) Il Cud 2009 definitivo pronto in anticipo: Tutte le novità**
- 2) Esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale**
- 3) Reverse charge nel settore edile: Chiarimenti su contratto di global service e di franchising**
- 4) Brevi fiscali**

1) Il Cud 2009 definitivo pronto un mese prima

Il Cud per il 2009 é stato reso definitivo con quasi un mese d'anticipo rispetto agli usuali tempi.

Infatti, con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito delle Entrate il 12/11/2008, è stato approvato il nuovo modello per la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2008, con le relative istruzioni.

Tra le novità emerge la possibilità per i sostituti d'imposta di riconoscere le detrazioni per i carichi di famiglia, per famiglie numerose e per i canoni di locazione, nonché gestire l'imposta sostitutiva per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività.

Nella certificazione sono presenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef.

Il nuovo modello, completo di istruzioni, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, alla voce "modulistica".

Sempre in materia di modulistica sono consultabili dal 12/11/2008 sul sito dell'Agenzia le prime bozze del modello 770.

Le principali novità del Cud 2009, quindi, riguardano le:

1) Detrazioni per famiglie numerose (punti 31, 32 e 33):

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200,00 euro.

Le modalità applicative della disposizione sono state dettate con decreto del 31 gennaio 2008. La circolare 1/2008 delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti.

In particolare, nel punto 31 va indicato l'ammontare della detrazione spettante che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 e delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel punto 32 va indicato l'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Se il credito 2007 è stato riconosciuto nel 2008 dal sostituto d'imposta, la circostanza va evidenziata nelle annotazioni utilizzando il codice BL della tabella C "codifica annotazioni";

2) detrazioni per canoni di locazione (punti 36, 37 e 38)

Il D.M. 11/2/2008 ha disposto le modalità operative per l'attribuzione delle detrazioni per canoni di locazione di cui all'art. 16 del Tuir.

I soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati possono richiedere al proprio datore di lavoro di conteggiare la detrazione direttamente nelle operazioni di conguaglio di fine anno.

A tal fine, è sufficiente presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione su carta libera in cui si attestano il canone di locazione pagato, gli estremi di registrazione del contratto e la data dalla quale l'immobile locato è stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari.

La gestione della detrazione da parte del sostituto è sostanzialmente analoga a quella indicata per la ulteriore detrazione per famiglie numerose: *"Si deve verificare se c'è capienza nelle imposte dovute dal contribuente o, se necessario, nel monte ritenute complessivo"*.

In caso di incapienza del monte ritenute, occorre evidenziare l'importo del credito che il sostituto non ha potuto riconoscere.

Nel punto 36 va indicato l'importo delle detrazioni che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Per capire su come potere gestire nel Cud la detrazione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il seguente esempio:

- l'imposta lorda a carico di un lavoratore ammonta a 1.500 euro

- la detrazione per lavoro dipendente é pari a 700 euro

- la detrazione per familiari a carico risulta di 300 euro

- la detrazione per canoni di locazione ammonta a 600 euro.

"L'imposta lorda di 1.500, diminuita delle detrazioni per lavoro (700) e per familiari (300), diventa pari a 500.

Pertanto, dei 600 euro spettanti come detrazione per canoni di locazione, 100 non trovano capienza e vanno indicati: Nel punto 37, se il sostituto ha potuto riconoscere il credito perchè aveva capienza nel monte ritenute complessivo ovvero nel punto 38, se tale capienza non esisteva".

In tale ultimo caso, per ottenere il credito, il contribuente (mancando altri redditi oltre quelli certificati nel Cud) sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi;

3) somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività (punti da 77 a 81)

Come è noto, il D.L. n. 93/2008 ha previsto una misura sperimentale per l'incremento della

produttività del lavoro.

In particolare, le somme agevolate erogate a livello aziendale nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 sono soggette a un'imposta sostitutiva del 10% entro il limite complessivo di 3mila euro.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta "salva espressa rinuncia scritta del lavoratore".

I soggetti interessati alla disposizione agevolativa sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno prodotto redditi da lavoro dipendente (comprese le pensioni e gli assegni a queste equiparati) non superiori complessivamente a 30mila euro lordi.

A tal fine, nel punto 77 del Cud 2009 si deve indicare il totale dei redditi percepiti per prestazioni di lavoro straordinario, nel successivo punto 78 l'imposta sostitutiva del 10%, nel punto 79 l'importo delle ritenute sospese.

Il punto 80 va barrato nell'ipotesi in cui il sostituto abbia applicato la tassazione ordinaria su richiesta del sostituito ovvero qualora abbia ritenuto meno favorevole per il lavoratore la tassazione sostitutiva.

Il sostituto d'imposta, inoltre, deve evidenziare nella tabella delle annotazioni con il codice AF la motivazione per la quale si è applicata una tassazione ordinaria su dette somme.

Infine, il punto 81, contiene l'importo del lavoro straordinario percepito dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti dalle imprese autorizzate al trasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;

4) detrazioni sulle indennità di fine rapporto e della ritenuta effettivamente operata (punto 109).

Nella sezione relativa al T.F.R., indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale, è stato introdotto il nuovo punto 109 "detrazione", per indicare la detrazione spettante ai fini della riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto (D.M. 20/3/2008);

5) Altre novità

Tra le altre novità, viene evidenziato che nella scheda per la scelta della destinazione del cinque per mille dell'Irpef, è stato inserito, tra le possibili opzioni, il "sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente", ciò a seguito di quanto stabilito dall'art. 63-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 12/11/2008)

2) Esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale

L'agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2008 per l'estromissione dei beni posseduti dall'imprenditore individuale, non può essere estesa alla S.n.c. che non ha ricostituito la pluralità dei soci nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 2272 c.c., poiché in tali casi non si è ancora in presenza di un'impresa individuale così, invece, richiede la norma agevolativa.

Nel caso di specie, l'unico socio che aveva continuato l'attività non aveva assunto automaticamente la qualifica di imprenditore individuale; qualifica necessaria per beneficiare dell'estromissione agevolata.

La fase della continuazione dell'attività sotto forma di impresa in forma individuale deve essere, quindi, preceduta dallo scioglimento e dalla liquidazione della società.

Decorsi i sei mesi previsti per la ricostituzione della pluralità dei soci, la società si scioglie e deve essere effettuata la liquidazione, l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite e la successiva estinzione della società.

In sostanza, il passaggio dalla S.n.c. all'impresa individuale non può avvenire automaticamente, ma si deve realizzare con la previa liquidazione del patrimonio sociale e l'estinzione della società.

La procedura di estromissione agevolata, quindi, non può essere beneficiata se nel frattempo la società risulta ancora iscritta nel Registro delle imprese, poiché in tal caso il socio superstite non possiede la qualifica di imprenditore individuale.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 12/11/2008, n. 433/E)

3) Reverse charge nel settore edile: Chiarimenti su contratto di global service e di franchising

La stipula di un contratto di global service non esclude l'applicazione del reverse charge.

Nel settore Iva il regime dell'inversione contabile si applica anche ai rapporti di subappalto instaurati con un appaltatore che ha sottoscritto a monte, a sua volta, un accordo che prevede la fornitura integrata di una serie di servizi. Questa tipologia contrattuale, infatti, è assimilabile a un appalto, ma solo a condizione che i lavori edili prevalgano rispetto agli altri servizi, che devono avere di conseguenza una funzione accessoria rispetto alle prestazioni principali.

Sul caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha riproposto i temi di base che disciplinano il sistema

dell'inversione contabile (cd. reverse charge).

Infatti, l'inversione contabile si applica alle prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti di un altro subappaltatore o di un appaltatore.

Altresì, entrambi i contraenti devono operare nel settore dell'edilizia, nel senso che la loro attività deve rientrare nella sezione F della tabella di classificazione Ateco 2007 o deve comunque includere prestazioni riconducibili al settore delle costruzioni.

Nel caso di specie (corretta interpretazione dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 che contiene l'ambito applicativo del reverse charge IVA) una S.r.l. ha il compito di eseguire una serie di interventi di manutenzione, riparazione e adeguamento degli impianti presenti negli immobili di proprietà di un Comune. La committente di questi lavori è una S.p.A. attiva nel campo delle tecnologie informatiche che ha stipulato con l'amministrazione comunale un contratto di global service (cioè di una schema contrattuale che prevede l'assegnazione a un'unica controparte di un certo numero di servizi per il raggiungimento di obiettivi prefissati dietro pagamento di corrispettivi).

Ai fini dell'applicazione del reverse charge, è stato esaminato il caso se il global service si viene a configurare come un appalto o meno.

La S.r.l. aveva sostenuto che il rapporto con la ditta committente fosse un contratto di appalto, e non di subappalto, per cui l'inversione contabile sarebbe esclusa.

Tale ipotesi è stata respinta dall'Agenzia delle Entrate, che, peraltro, ha richiamato, in particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che di fatto ha assimilato il contratto di global service a un contratto di appalto di lavori o servizi.

Nel caso di specie, occorre definire la natura dell'accordo principale stipulato a monte tra la S.p.A. e il Comune.

Una valutazione, che dipende dal peso che le prestazioni di lavori hanno nell'ambito del contratto.

Se queste prevalgono rispetto agli altri servizi, il contratto è un appalto.

Per conseguenza, il rapporto tra la S.r.l. e la S.p.A. committente si configura come un subappalto a cui si deve applicare il regime del reverse charge.

Tale precisazione vale anche se la società che fornisce il subappalto opera con un codice attività escluso dalla sezione F della tabella Ateco 2007.

Ciò poiché per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile quello che conta è l'attività effettivamente svolta e non tanto il codice utilizzato dall'impresa.

Contratto di franchising

Quindi, qualora tra le attività svolte dalla S.p.A. siano riscontrabili anche prestazioni riconducibili al settore delle "Costruzioni" (F), queste rilevano ai fini dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e, tra l'altro, la società deve assumere coerentemente il codice attività corrispondente.

Per quanto concerne il contratto di franchising stipulato dalla S.r.l. con la S.p.A., lo stesso non è rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, giacché esaurisce la propria funzione nella regolamentazione dei rapporti interni tra le parti relativi all'utilizzo di marchi, brevetti e know how.

Del resto, l'obbligo di eseguire opere edili non deriva dal predetto rapporto di franchising ma è conseguenza dell'assunzione da parte della S.r.l. di una diversa pattuizione contrattuale con la S.p.A. (Contratto quadro per interventi manutentivi da eseguirsi su parte del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune) la quale mantiene la sua autonomia anche se stipulata a latere del contratto di franchising.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 12/11/2008, n. 432/E)

4) Brevi fiscali

- Studi di settore: La Commissione degli esperti ha approvato un nuovo documento di lavoro

La Commissione degli esperti sugli studi di settore ha approvato un neo documento che ha determinato gli interventi necessari per fare fronte alla crisi economica che coinvolge l'Italia.

(Documento 06/11/2008 - Commissione degli Esperti sugli studi di settore)

- L'omessa dichiarazione ICI non pregiudica l'indennità di esproprio

L'istanza di rideterminazione dell'indennità di esproprio può essere accolta anche in caso di omessa dichiarazione ICI.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/11/2008, n. 26616)

- Studi di settore & redditometro

L'Agenzia delle Entrate sta valutando l'ipotesi di utilizzare i risultati del software Gerico, come è noto, utilizzato ai fini della disciplina degli studi di settore, in concomitanza con le risultanze del calcolo derivante dall'accertamento fiscale sulla base del cd. redditometro.

A tal fine, non verrebbero richiesti ulteriori informazioni nei questionari di Gerico ma viene previsto l'utilizzo degli elementi che si trovano nell'anagrafe tributaria e che indicano una rilevante capacità di spesa dei soggetti sottoposti agli studi di settore.

Tutto ciò si continua a distinguere dalla fase prevista dal piano straordinario voluto dal D.L. n. 112/2008 relativo al redditometro che, peraltro, dovrebbe partire dal 2009.

In particolare, si prevede che il redditometro di supporto a Gerico sia una conseguenza di quanti non si saranno adeguati alle risultanze degli studi di settore.

- Modello CUD 2009

Il 12/11/2008, l'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha pubblicato (ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) il Modello cud 2009 definitivo, comprensivo delle relative istruzioni.

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11/11/2008, protocollo n. 163382/2008)

- Attività regolamentata e cuneo fiscale: Non spettano le deduzioni IRAP

Anche per le imprese pubbliche operanti con tariffe che non prevedono espressamente il recupero di costi relativi all'Irap.

Sia pure se manca una esplicita previsione agli oneri fiscali, tale forma di "corrispettivo" riconosciuto al gestore del servizio tiene comunque conto dei costi dell'attività svolta.

Nel caso di specie, al pari dei chiarimenti forniti dalle Entrate con le risoluzioni del 10/11/2008, la prestazione si configura come "regolamentata" e non apre alle nuove deduzioni.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 10/11/2008, n. 430/E)

- Public utilities delle funivie e cuneo fiscale: Non spettano le deduzioni IRAP

Anche le imprese che operano nei servizi pubblici sulla base di una concessione e di una tariffa regolamentata sono escluse dalle deduzioni Irap introdotte dalla Finanziaria 2007.

Ciò sia pure se l'attività non è in origine riservata alla pubblica amministrazione concedente e se quest'ultima si è limitata a fissare una tariffa massima, lasciando dunque al privato ampi margini di discrezionalità relativamente al prezzo del servizio.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 10/11/2008, n. 429/E)

- Aliquota IVA applicabile alle cessioni del pacchetto cd. "SimPlant"

Le dime chirurgiche utilizzate dall'odontoiatra per impiantare protesi scontano l'Iva del 4% giacché "strumenti ed apparecchi per l'odontoiatria".

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 12/11/2008, n. 431/E)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l